



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – REGIONE SICILIA 2014-2020 SOTTOMISURA 2.1 – SOSTEGNO ALLO SCOPO DI AIUTARE GLI AVENTI DIRITTO AD AVVALERSI DEI SERVIZI DI CONSULENZA AVVISO

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI E/O FORESTALI, I GIOVANI AGRICOLTORI SINGOLI O ASSOCIATI DEFINITI ALL'ART. 2, PAR. 1, LETT. N DEL REG. (UE) N. 1305/2013, I GESTORI DEL TERRITORIO, LE P.M.I. INSEDIATE NELLE ZONE RURALI, CHE INTENDONO AVVALERSI DEI SERVIZI DI CONSULENZA (D.D.G. N. 2263/2021 DEL 17/06/2021)

PREMESSA

La Misura 2, attraverso la sottomisura 2.1. sostiene l'erogazione di servizi di consulenza agli operatori economici delle aree rurali (aziende agricole, PMI, altri gestori), che si esplica in attività di consulenza di base o avanzata (specialistica), con la finalità di accompagnare, attraverso l'impegno di tecnici e professionisti specializzati, il processo di innovazione verso un'economia rurale più sostenibile, più competitiva, meno impattante sui territori e con maggiori capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, maggiormente in grado di gestire efficacemente la biodiversità.

La Regione siciliana ha inteso pertanto finanziare un Sistema di Consulenza Aziendale ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013.

L'Ente di Sviluppo Agricolo, è stato riconosciuto *Organismo di Consulenza* dalla Regione Sicilia, con l'avviso pubblico "per il riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura", ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 3 febbraio 2016 n. 1259, approvato con D.D.G. n. 147 del 20/02/2019 ed è stato inserito nell'elenco regionale definitivo quale soggetto erogatore di servizi di consulenza ai sensi del D.D.G. n. 2128/2021 del 08.06.2021.

L'Ente di Sviluppo Agricolo proporrà alla Regione Sicilia, ai sensi del D.D.G. n. 2263/2021 del 17.06.2021, il progetto di consulenza.

Requisiti dei destinatari dei servizi di consulenza

In relazione alle diverse tematiche trattate, la consulenza è prestata agli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai silvicoltori, alle P.M.I. insediate nelle zone rurali e agli altri gestori del territorio. I destinatari finali dei servizi di consulenza devono avere sede legale e/o almeno una sede operativa/unità locale in Sicilia, come risultante dal fascicolo aziendale e/o da visura camerale, e appartenere ad una alle seguenti categorie:

- imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese, dotati di partita IVA e in possesso del requisito di "agricoltori attivi" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento 1307/2013;
- titolari di imprese forestali, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese e che abbiano una attività principale o secondaria con codice ATECO che inizi con 02;
- Titolari di PMI, appartenenti alle categorie di attività cui al paragrafo 10, insediate nelle zone rurali ed iscritte al registro delle imprese;
- Enti gestori del territorio rappresentati da Comuni, Unioni di Comuni, Enti Parco ed altri eventuali
- Enti pubblici gestori di aree forestali.

L'accesso ai servizi di consulenza è volontario. La prestazione di ciascun servizio di consulenza deve essere preceduta dalla sottoscrizione di un Protocollo di consulenza (All_4_Modello di Adesione al

Protocollo di Consulenza). da parte del beneficiario/fornitore del servizio e del destinatario finale che ha aderito alla proposta di consulenza, che dovrà contenere anche la metodologia di erogazione del servizio che si intenderà adottare (di base o specialistica). Sono esclusi dal sostegno i destinatari finali che si trovano in situazione di difficoltà e che non soddisfano la clausola Deggendorf.

La priorità del servizio di consulenza va data ai beneficiari delle misure 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15 e 16 del PSR 2014/20. -

Ciascun destinatario non può aderire a più progetti di consulenza, pena l'esclusione da ogni beneficio e la conseguente riduzione del sostegno concesso agli Organismi di Consulenza titolari dei progetti di consulenza cui lo stesso destinatario ha aderito.

Interventi ammissibili

nel progetto saranno previsti interventi di consulenza in base ai seguenti “**Ambiti tematici**”, così come indicati dall'art. 15 del Reg. (UE) 1305/2013 e secondo quanto disposto dal D.M. 3 febbraio 2016:

a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;
c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art.11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
h) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
i) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
j) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3, e all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
k) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
l) le misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
m) i profili sanitari delle pratiche zootecniche;
n) l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.

A) nel caso di servizi prestati agli agricoltori e giovani agricoltori si potrà svolgere consulenza anche nei seguenti ambiti:

1. informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento;
2. informazioni connesse alla biodiversità ed alla protezione delle acque di cui al regolamento (UE) 1307/2013;
3. questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda agricola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni agro-climatico-ambientali e gli aspetti relativi alla competitività;
4. sviluppo di filiere corte;
5. agricoltura biologica.

B) nel caso di consulenza prestati ai possessori di superfici forestali, vertono come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque in aggiunta ad uno o più elementi di cui al punto precedente, possono essere oggetto di consulenza anche:

1. questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda silvicola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni connessi alla forestazione e all'imboschimento ed allestimento di

sistemi agroforestali, alla prevenzione dei rischi incendio, calamità naturale ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici;

2. questioni inerenti l'accrescimento della resilienza, del pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
3. questioni inerenti le tecnologie silvo-colturali e della trasformazione e mobilitazione dei prodotti delle foreste.

C) nel caso di PMI insediate nelle aree rurali possono essere oggetto di consulenza:

1. questioni inerenti la riduzione degli impatti ambientali;
2. questioni inerenti il miglioramento della produttività, quali ad esempio il miglioramento della qualità e della crescita dell'orientamento al mercato, anche con l'introduzione/implementazione della TIC;
4. questioni inerenti la capacità di attivare processi di cooperazione intra ed intersettoriali all'interno delle aree rurali, ed in particolar modo con il settore agricolo, agroalimentare e dell'artigianato artistico;
7. questioni inerenti la valorizzazione delle identità locali (produttive e culturali);
8. questioni inerenti alla partecipazione a strumenti aggregativi (consorzi, reti d'impresa, ecc.).

D) nel caso di enti gestori del territorio, possono essere anche oggetto di consulenza:

1. misure per migliorare la gestione delle risorse idriche.

In base al principio di complementarità e demarcazione, non sarà possibile presentare domanda di aiuto per progetti relativi a servizi di consulenza aziendale nei casi indicati in tabella:

SETTORE	INTERVENTI DI CONSULENZA ESCLUSI
OCM Settore Ortofrutticolo e per le sole aziende aderenti ai Programmi Operativi Cofinanziati dall'OCM	<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza tecnica di tipo agronomico, erogabile per gli interventi di produzione integrata e produzione biologica e la protezione dell'ambiente; • Assistenza tecnica per elevare il livello di qualità dei prodotti (miglioramento qualitativo delle produzioni, controllo delle procedure di produzione, conferimento, selezione, lavorazione, logistica nell'ambito dei centri di lavorazione delle OP e dei soci); • Assistenza, relative a pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente competitività e posizionamento sui mercati, diffusione di regimi di qualità
OCM Settore olio d'oliva e limitatamente alle produzioni DOP e IGP, Reg. CEE 611/2014 615/2014	<ul style="list-style-type: none"> • l'elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura in base ai criteri ambientali adeguati alle condizioni locali loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica; • l'assistenza tecnica alla produzione, all'industria di trasformazione oleicola alle imprese di produzione di olive da tavola, ai frantoi e al condizionamento, su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti.
OCM Settore apicoltura	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti, finanziabili esclusivamente con l'OCM (Reg CE 1308/13)

Importi ammissibili e percentuali di aiuto

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% delle spese ammesse e realizzate. Le modalità di erogazione Il costo massimo delle consulenze di base e/o specialistiche erogate ad ogni singola impresa non può superare il valore di 1.500,00 euro.

La dimensione economica dei singoli progetti deve essere coerente con la capacità tecnica accreditata di ogni singolo OdC.

Costo consulenza per Tipologia	Costo Max
Consulenza di base	€ 540,00
Consulenza specialistica	€ 960,00
Costo massimo consulenza/impresa	€ 1.500,00

L'erogazione del sostegno economico, nei confronti del beneficiario, deve considerarsi esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

Non possono beneficiare degli aiuti le imprese in difficoltà di cui alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02.

Per il regime di aiuto relativo agli interventi realizzati nell'ambito della sottomisura rivolti alle imprese attive nel settore forestale e quello per le PMI nelle zone rurali, attive in settori extra-agricoli, gli aiuti saranno attuati in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

Le imprese, che intendono avvalersi dei servizi di consulenza (D.D.G. n. 2263/2021 del 17.06.202), potranno prendere visione dei documenti pubblicati nello spazio riservato alla Manifestazione d'Interesse per gli imprenditori agricoli e forestali, i giovani agricoltori definiti all'art. 2, par. 1, lett. N del REG. (UE) n. 1305/2013, i gestori del territorio, le P.M.I. insediate nelle zone rurali,

Il Presidente

On Giuseppe Catania

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)